

Sulzano, 2 SET. 1997
Reg. Ord. n. 17
Prot. 1108

OGGETTO: Divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari

IL SINDACO

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ricreative e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Constatata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale ed inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con regio decreto 30/3/1942 n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con d.p.r. 28/6/1949 n. 631;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 21/1/1994 n. 232;

Visto il regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale;

Vista l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 03/7/1997 n. 58600;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza, d'intesa con i sindaci dei comuni di Monte Isola, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Pisogne, Costa Volpino e Paratico;

Visto l'art. 38, comma 2, della legge 08/6/1990 n. 142

ORDINA

è vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del comune di Sulzano.

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

DISPONE

che le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria dal Lire 100.000 a Lire 1.000.000.

I trasgressori, in seguito all'accertamento, dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Gli agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed alla applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

Sono revocate precedenti ordinanze in materia



Il Sindaco

Borioni dott. Alessandro